	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'ambiente, energia e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it saaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö^&^ç Á »Á Gf DE ÓÁ^|Á F G D E G E SAPI - PN/AIA/46

Proroga del termine per l'adempimento, da parte della Società SUINO FRIULI S.R.L. – SOCIETA' AGRICOLA, alla prescrizione di cui al decreto n. 3279 del 18 agosto 2020, relativa al termine entro il quale presentare l'istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1495 del 3 agosto 2011, con il quale è stata rilasciata, a favore della Società SUINO FRIULI S.R.L. – SOCIETA' AGRICOLA con sede legale nel Comune di San Martino al Tagliamento (PN), via San Giacomo, 42/12, l'autorizzazione

integrata ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera c), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Valvasone (PN), via Grave, località Pozzodipinto;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3279 del 18 agosto 2020, con il quale è stato approvato il calendario per la presentazione delle istanze di riesame, che individua il termine (31 dicembre 2020) entro il quale i Gestori devono presentare, al Servizio regionale competente, la documentazione necessaria al riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota del 17 dicembre 2020, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con prot. n. 61807, con la quale la Società SUINO FRIULI S.R.L. – SOCIETA' AGRICOLA, ha chiesto una proroga di 90 (novanta) giorni, per la presentazione dell'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale in quanto è in via di perfezionamento l'atto di vendita dell'impianto di biogas e quindi, a seguito della vendita stessa, sarà possibile definire correttamente la gestione dei liquami dell'allevamento e il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA);

Ritenuta esaustiva la motivazione addotta dal Gestore, si ritiene di concedere la proroga di 90 giorni richiesta;

DECRETA

1. E' concessa alla Società SUINO FRIULI S.R.L. – SOCIETA' AGRICOLA con sede legale nel Comune di San Martino al Tagliamento (PN), via San Giacomo, 42/12, la proroga di 90 giorni e pertanto **fino al 31 marzo 2021**, per la presentazione dell'istanza di riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1495 del 3 agosto 2011.

Art. 1 – Disposizioni finali

1. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Suino Friuli S.r.l. – Società Agricola, al Comune di Valvasone, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, in TRIESTE, via Carducci, 6.


3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 1495

STINQ - PN/AIA/46

D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera c), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 750 posti scrofe).

SUINO FRIULI S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA

IL DIRETTORE

Visto il decreto D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.);

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53 (Attuazione della direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.);

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che sostituisce ed abroga il decreto legislativo 59/2005;

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più

decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006);

Visto il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Visto il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Vista la delibera di giunta regionale 26 giugno 2008, n. 1246 recante "Dlgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione preliminare";

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n.1920 recante "Dlgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione

integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto il Regolamento CE 21-10-2009 n. 1069/2009 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento CE 1774/2002";

Visto il regolamento CE 25-02-2011 n. 142/2011 "Regolamento recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera";

Vista la Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 (Richiamata dal vigente Piano Generale Regionale per il Risanamento delle Acque) che indica le distanze di rispetto del pozzo perdente dalle condotte di adduzione dell'acqua potabile e alle caratteristiche ed agli usi delle aree soprastanti il pozzo perdente che lo scarico al suolo delle acque assimilabili alle domestiche deve rispettare;

Visto l'articolo 22 della L.R. 26 febbraio 2001 n. 7 "Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica;

Viste la Concessione Edilizia del Comune di Valvasone n. 21/2003 del 5 agosto 2003 e la successiva Variante n. 21/2006 del 25 settembre 2006, con le quali è stato autorizzato l'intero impianto e che costituiscono anche autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici;

Visto il decreto n. 1454 del 20 luglio 2006, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, con il quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, è stato stabilito, in relazione alle attività di allevamento intensivo di suini, il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, fissando per l'incombente la data del 31 marzo 2007;

Vista la domanda del 30 marzo 2007, con la quale la SUINO FRIULI S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in Comune di San Martino al Tagliamento (PN), Via San Giacomo, 42/12, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 59/2005, del funzionamento di un impianto per l'allevamento intensivo di suini con più di 750 posti scrofe, di cui al punto 6.6, lettera c), dell'Allegato I, al decreto legislativo 59/2005 (ora allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006), sito in Comune di Valvasone (PN), via Grave, località Pozzodipinto;

Vista la nota prot. n. ALP.10-14577-PN/AIA/46 del 3 maggio 2007, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Società;

Vista la nota prot. ALP.10-14586-PN/AIA/46 del 3 maggio 2007, con la quale il Servizio

competente ha trasmesso al Comune di Valvasone (PN), alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG e all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", la documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società;

Considerato che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Messaggero Veneto" del 19 maggio 2007, dell'annuncio previsto all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005;

Considerato, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 59/2005;

Atteso che in data 11 dicembre 2008 la Società ha fatto pervenire la dichiarazione del Gestore dell'impianto;

Accertato presso la Tesoreria della Regione che la Società ha provveduto al pagamento della tariffa relativa all'attività istruttoria;

Considerato che l'articolo 5 comma 10, del d.lgs. 59/2005, prevede, per l'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, la non obbligatorietà della convocazione di conferenze di servizi;

Vista la nota prot. ALP.10-18334-PN/AIA/46 del 22 marzo 2010, con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Società di trasmettere l'ultimo Piano di Utilizzazione Agronomica presentato al Comune di competenza e la scheda contenente lo stato di applicazione delle BAT previste dal DM 29 gennaio 2007, compilata in ogni sua parte;

Vista la nota del 9 aprile 2010, con la quale la Società ha trasmesso la documentazione richiesta;

Considerato che ai sensi del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006 il PUA è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 59/2005;

Vista la nota prot. n. 4361/2010/TS/GRI/107 del 18 maggio 2010, con la quale l'ARPA FVG ha trasmesso la Scheda istruttoria relativa agli impianti dell'allevamento in argomento;

Vista la nota prot. ALP -39937-PN/AIA/46 del 23 giugno 2010, con la quale il Servizio competente ha trasmesso sotto forma di bozza, al Comune di Valvasone (PN), alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG e all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", il provvedimento relativo all'autorizzazione integrata ambientale, chiedendo agli Enti medesimi di formulare, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dello stesso, eventuali osservazioni in merito;

Preso atto della nota Prot. 2010. 0061233 del 29 luglio 2010, con la quale la Provincia di Pordenone ha formulato le seguenti osservazioni:

1. non sono state compilate le tabelle G1-G2-G3 relative alla gestione dei rifiuti prodotti;
2. non è chiaro se l'azienda intenda avvalersi del deposito temporaneo previsto dall'art. 183 del Dlgs. 152/06 e s.m.i. Qualora la Società intenda avvalersene, le operazioni di deposito temporaneo dovranno essere condotte da subito nel rispetto della normativa vigente. A tal riguardo non sono possibili deroghe;

Vista la nota prot. ALP.10-52131-PN/AIA/46 del 30 agosto 2010, con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Società di fornire della documentazione integrativa;

Preso atto della nota prot. n. 57944/ISP. del 1 settembre 2010, con la quale l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli occidentale" ha formulato le seguenti osservazioni:

- La Ditta Suino Friuli s.r.l. richiede l'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto IPPC rientrante nella categoria di attività industriale identificata al punto 6.6 lettera c): impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 750 posti scrofe;
- La tavola 6 riportante gli scarichi idrici dovrà essere aggiornata con in nuovi pozzi perdenti posti a sud dei capannoni per lo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento;
- Gli scarichi idrici provenienti dai bagni dovranno essere separati convogliando le acque cariche di sostanza organica provenienti dai WC alla vasca Imhoff e le acque saponate provenienti dai lavandini e dalle docce alla condensa grassi;
- Dovrà essere inserita nell'allegato B della bozza di decreto la prescrizione di installare e mantenere in efficienza dei contatori idrici per la registrazione dei consumi almeno mensili;

Preso atto che non è pervenuta, da parte del Comune di Valvasone e di ARPA FVG, nei termini di cui sopra, alcuna osservazione riguardo la bozza di autorizzazione integrata ambientale trasmessa dal Servizio competente;

Vista la nota pervenuta in data 11 novembre 2010 con la quale la Suino Friuli S.r.l. - Società Agricola ha trasmesso le integrazioni documentali richieste;

Vista la nota Prot. STINQ-64906-PN/AIA/46 del 16 novembre 2010, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Valvasone (PN), alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone e all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", le integrazioni trasmesse dalla Società con la citata nota del 11 novembre 2010;

Vista la nota prot. n. 2816/2010/DS/80 del 6 aprile 2011, con la quale ARPA FVG, in relazione all'orientamento del Servizio competente di fissare in 10 anni la validità dell'autorizzazione integrata ambientale per gli allevamenti, in attuazione alle recenti modifiche normative apportate dal decreto legislativo 152/2006, ha proposto di modificare la frequenza dei controlli di propria competenza, previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo, come si seguito indicato:

- 1 controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco degli ultimi 4 anni di validità dell'AIA;

per un totale di 3 controlli nell'arco di vigenza dell'atto autorizzativo;

Vista la nota del 21 luglio 2011, con al quale la Società ha confermato che il gestore dell'impianto è il sig. Napodano Fabrizio;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni

ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera c), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 750 posti scrofe), sito in Comune di Valvasone (PN), via Grave, località Pozzodipinto, da parte della SUINO FRIULI S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in Comune di San Martino al Tagliamento (PN), Via San Giacomo 42/12.

Art. 2 - La presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce la Concessione Edilizia del Comune di Valvasone n. 21/2003 del 5 agosto 2003 e la successiva Variante n. 21/2006 del 25 settembre 2006, solamente per la parte riferita agli scarichi delle acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria, che costituiscono anche autorizzazione agli scarichi come previsto dell'articolo 22 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 7.

Art. 3 - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci)** anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 4 - La Società applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati nell'**allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'**allegato C** al decreto stesso.

Art. 5 - La Società adotta il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), che è parte integrante della presente autorizzazione e trasmette al Servizio competente ogni eventuale variazione al PUA adottato

Art. 6 - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006.

Art. 7 - Qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 8 - La Società, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

Art. 9 - ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di

prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

Art. 10 - ARPA comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 11 - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

Art. 12 - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

Art. 13 - La Società provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato articolo 6, comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

- a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
- b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

Art. 14 - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 13 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

Art.15 - Il gestore dell'impianto, in caso di chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 13 del presente decreto.

Art. 16 - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente,

anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.

Art. 17 - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

Art. 18 - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonché i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste, **03 AGO. 2011**



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. ing. Pierpaolo Gubertini



masma - ambd2

ALLEGATO A

MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (previste ai sensi del D.M. 29/01/2007)

Nel capitolo successivo si applica la seguente terminologia:

- Applicata BAT applicata in Azienda
- Non pertinente BAT che non riguarda l'attività dell'Azienda e che pertanto non può essere applicata nella realtà aziendale
- Non applicabile BAT non applicata perché già applicata una BAT corrispondente
- Non applicata BÀT che l'Azienda intende applicare e che si sta attivando o si attiverà per la sua applicazione

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento sono applicate le seguenti MTD.

1. buone pratiche agricole		
1.1 Buone pratiche di allevamento	Stato di attuazione ¹	Note
Attuazione di programmi di informazione formazione del personale	APPLICATA	
Accurata registrazione dei consumi energetici, idrici, del mangime, dei fertilizzanti naturali ecc.	APPLICATA	
Predisposizione di una procedura d'emergenza da applicare in caso di emissioni non previste ed incidenti	APPLICATA	
Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria	APPLICATA	
1.2 Riduzione dei consumi idrici		
Pulizia degli ambienti e delle attrezzature con acqua ad alta pressione o con idropulitrici	APPLICATA	
Esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione agli abbeveratoi per evitare sprechi eccessivi	APPLICATA	
Manutenzione continua della rete idrica	APPLICATA	
Utilizzazione di sistemi antispreco	APPLICATA	
1.3 Riduzione dei consumi energetici		
Separazione degli spazi riscaldati da quelli a temperatura ambiente	APPLICATA	
Corretta regolazione dei bruciatori e distribuzione omogenea dell'aria calda	APPLICATA	
Controllo e calibrazione dei sensori termici	APPLICATA	
Ricircolazione dell'aria calda	NON PERTINENTE	Vedi nota 1
Adeguata coibentazione dei tunnel	NON PERTINENTE	Vedi nota 2
Manutenzione continua dell'impianto	APPLICATA	
Disposizione delle bocche di riscaldamento verso il basso	APPLICATA	
1.4 Buone pratiche nell'uso agronomico degli effluenti		
Riduzione al minimo delle emissioni nell'acqua e nell'aria	APPLICATA	
Esame delle caratteristiche dei terreni nel piano di spandimento	APPLICATA	
Rispetto di una distanza di almeno 10 metri dai corsi d'acqua naturali mantenendo una fascia di copertura vegetale permanente (nelle ZVN c'è anche il limite di 30 m dall'arenile).	APPLICATA	
2 Tecniche nutrizionali		
Alimentazione per fasi	APPLICATA	Vedi nota 3
Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi	APPLICATA	Vedi nota 3
Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi	APPLICATA	Vedi nota 3
Integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile	APPLICATA	Vedi nota 3
Integrazione della dieta con altri additivi	APPLICATA	Vedi nota 3

1 APPLICATA/NON APPLICATA/NON PERTINENTE

Riduzione delle emissioni dai ricoveri		
3 MTD PER LA RIDUZIONE DI NH₃ DAI RICOVERI SUINICOLI		
3.1 scrofe in attesa di calore/gestazione e suini in accrescimento/ingrasso		
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	APPLICATA	Vedi nota 4
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e ricircolo dei liquami in canali con strato liquido permanente	NON APPLICABILE	
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e ricircolo dei liquami in tubi o cunette senza strato liquido	NON APPLICABILE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa sottostante a pareti verticali	APPLICATA	Vedi nota 5
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa a pareti verticali e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON APPLICABILE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) e ricircolo dei liquami in canali con strato liquido permanente	NON APPLICABILE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con ricircolo liquami in tubi o cunette senza strato liquido	NON APPLICABILE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa sottostante a pareti inclinate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON APPLICABILE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con parte piena centrale convessa con fossa sottostante a pareti svasate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON APPLICABILE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con raschiatore nella fossa sottostante	NON APPLICABILE	
Pavimento parzialmente fessurato interno e lettiera nella corsia esterna di defecazione	NON APPLICABILE	
Pavimento pieno interno e lettiera nella corsia esterna di defecazione	NON APPLICABILE	
Pavimento con lettiera in area di riposo per scrofe in gruppo con autoalimentatori	NON APPLICABILE	
3.2 scrofe in allattamento (inclusi i lattonzoli)		
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e fossa sottostante divisa in due parti per la raccolta separata delle deiezione della scrofa e di quelle dei suinetti	NON APPLICABILE	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e piano sottostante in pendenza per la separazione di feci e urine	NON APPLICABILE	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e sistema di ricircolo con liquami in cunette senza strato liquido	NON APPLICABILE	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e bacinella di raccolta prefabbricata sottostante	APPLICATA	
Gabbie con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e fossa di raccolta dei liquami sottostante a ridotta superficie emettente se presente in sala parto esistente	NON APPLICABILE	
Gabbie con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e raschiatore per la rimozione dei liquami nella fossa sottostante	NON APPLICABILE	

3.3 suini in post-svezzamento		
Box o gabbie con pavimento totalmente fessurato (PTF) o grigliato (PTG) e sistema di rimozione dei liquami a vacuum	NON PERTINENTE	Non ci sono suini in post svezzamento
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e piano sottostante in pendenza per la separazione di feci e urine		
Box gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTF) o grigliato (PTG) e fossa sottostante con raschiatore		
Box gabbie con pavimento totalmente fessurato (PTF) o grigliato (PPG) e ricircolo dei liquami in cunette o tubi senza strato liquido		
Box o gabbie con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) e sistema di rimozione dei liquami a vacuum		
Box o gabbie con pavimento parzialmente fessurato (PPF) e sistema a doppia climatizzazione		
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e parte piena in pendenza o centrale convessa con fossa di raccolta a pareti verticali		
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG), parte piena centrale convessa con fossa dei liquami a pareti verticali e rimozione dei liquami con sistema a vacuum		
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) a parte centrale convessa con fossa liquami sottostante a pareti inclinate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum		
Box con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) e ricircolo dei liquami in cunette o tubi senza strato liquido		
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e raschiatore nella fossa sottostante		
Box con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) con copertura di parte dell'area piena (sistema a kennel)		
Box con pavimento pieno e lettiera estesa a tutta la superficie (lettiera integrale)		
5 Trattamenti aziendali degli effluenti		
Separazione meccanica del liquame suino	NON PERTINENTE	Vedi nota 6
Aerazione del liquame suino tal quale o della frazione chiarificata	APPLICATA	
Trattamento biologico di frazioni chiarificate di liquame suino	NON PERTINENTE	Vedi nota 7
Compostaggio di frazioni palabili di effluenti suini	NON PERTINENTE	Vedi nota 7
Trattamenti anaerobici con recupero di biogas	NON PERTINENTE	Vedi nota 8
Evaporazione e disidratazione del liquame suino	NON PERTINENTE	
6 Riduzione delle emissioni dallo stoccaggio (palabile)		
Stoccaggio su piattaforma di cemento con sistema di raccolta e pozzo nero per il percolato (palabili suini)	NON PERTINENTE	Vedi nota 7
Per accumuli temporanei in campo, il posizionamento del cumulo lontano dai recettori come corsi d'acqua in cui il percolato potrebbe entrare e da abitazioni civili		

6.1 Riduzione delle emissioni dallo stoccaggio (non palabile) in vasche a pareti verticali		
Vasche che resistano alle sollecitazioni meccaniche, termiche e alle aggressioni chimiche	APPLICATA	Vedi nota 9
Basamenti e pareti impermeabilizzate	APPLICATA	
Svuotamento periodico (preferibilmente una volta anno) per ispezioni ed eventuale manutenzione	APPLICATA	
Doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo	NON PERTINENTE	Vedi nota 10
Miscelazione del liquame solo in occasione del prelievo per gli spandimenti	NON PERTINENTE	Vedi nota 11
Copertura delle vasche: -coperture rigide come coperchi o tetti, oppure coperture flessibili tipo tende; -coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), poliestere espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame	APPLICATA	Vedi nota 12
7 Riduzione delle emissioni dallo spandimento		
Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interramento entro le 6 ore	APPLICATA	Vedi nota 13
Spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso	NON APPLICABILE	
Spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa (trailing shoe)	NON APPLICABILE	
Spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (shallow injection – open slot)	NON APPLICABILE	
Spandimento con iniezione profonda nel suolo (deep injection – closed slot)	NON APPLICABILE	
Presenza di copertura vegetale permanente (anche boscata) nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua naturali e del reticolo principale di drenaggio, ove è fatto divieto di spandimento di effluenti zootecnici.	NON APPLICABILE	
Interramento entro le 24 ore (palabili)	NON APPLICABILE	

NOTE

1. Il riciclo dell'aria provocherebbe l'intossicazione dei suini presenti.
2. Non sono presenti tunnel.
3. Il mangime utilizzato è acquistato già finito, pronto all'uso. Per le sue proprietà si rimanda alle Schede presenti nella Relazione Tecnica presentata con la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale.
4. Il sistema di rimozione liquami a vacuutn è presente solamente nelle sale parto.
5. Pavimento totalmente fessurato (TFS). Tale sistema non è presente nelle sale parto (si veda Nota 4). Non viene applicato il riciclo perchè il liquame defluisce naturalmente verso la vasca di raccolta.
6. Non può essere applicata la separazione per una precisa scelta Aziendale.
7. Perché non viene applicata la separazione.
8. L'Azienda ha valutato che l'installazione e la gestione di un tale impianto non darebbe i vantaggi economici tal i da giustificare l'investimento.
9. Annualmente la vasca viene svuotata e ne viene verificato lo stato. Se necessario, si procede a manutenzione.
10. Il prelievo avviene da vasca interrata mediante pompa esterna.
11. Miscelazione periodica mediante pompa Fly.
12. La vasca è coperta con copertura flessibile (membrana ermetica).
13. Interramento immediato (50 cm) mediante ripuntatori.




ALLEGATO B

Il gestore dell'impianto è tenuto a rispettare quanto disposto:


- dal Codice di Buona pratica agricola, approvato con DM 19/04/1999;
- dal D.M. 7 aprile 2006;
- dal decreto D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.);
- dal decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.°146 (Attuazione della direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.);
- dalle norme internazionali e nazionali che garantiscono la tutela del benessere degli animali ai sensi del D.lgs 53/2004.

Il gestore dell'impianto deve adempiere, entro 12 mesi dal ricevimento della presente autorizzazione, alle seguenti prescrizioni:

- la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorogene; se necessario verranno utilizzati enzimi o sistemi di contenimento degli odori oppure barriere vegetali
- i rifiuti devono essere stoccati nel deposito temporaneo per categorie omogenee e contraddistinti con il relativo codice CER e la descrizione merceologica;
- lo spandimento degli effluenti deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal Piano di utilizzazione Agronomica predisposto ai sensi della D.G.R. dd. 16.3.2007 n. 536 ed al Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 e, qualora lo spandimento agronomico avvenga in zone vulnerabili, al Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres.
- il liquame **deve essere immediatamente interrato** durante la distribuzione su terreno agricolo;
- si prescrive la verifica costante del livello dei liquami all'interno delle vasche di accumulo, al fine di evitare tracimazioni accidentali; dovrà essere rispettato un franco minimo di sicurezza di 10 cm
- i contenitori per gli effluenti zootecnici devono soddisfare le norme tecniche riportate nel D.M. 7 aprile 2006 e nel Codice di Buona pratica agricola.
- le vasche a pareti verticali per lo stoccaggio di materiali non palabili **devono essere coperte** ricorrendo ad una delle seguenti tecniche:
 - 1) coperture rigide come coperchi o tetti, oppure coperture flessibili tipo tende
 - 2) coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame
- qualora la Società intenda avvalersi del deposito temporaneo previsto dall'art. 183 del Dlgs. 152/06 e s.m.i. le operazioni di deposito dovranno essere condotte da subito nel rispetto della normativa vigente. A tal riguardo non sono possibili deroghe.
- La tavola 6 riportante gli scarichi idrici dovrà essere aggiornata con in nuovi pozzi perdenti posti a sud dei capannoni per lo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento.
- Gli scarichi idrici provenienti dai bagni dovranno essere separati convogliando le acque cariche di sostanza organica provenienti dai WC alla vasca Imhoff e le acque saponate provenienti dai lavandini e dalle docce alla condensa grassi.
- Dovrà installare e mantenere in efficienza dei contatori idrici per la registrazione dei consumi almeno mensili.



ALLEGATO C



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il monitoraggio, in conformità alle indicazioni del D.M. 29.01.07 categoria IPPC 6.6 lettera c), è finalizzato a:

- verifica e contenimento dei valori di emissione, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale (asportazione lettiera, pulizia concimaia asportazione rifiuti, amianto cisterne carburanti ecc.)

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il gestore deve garantire, nel rispetto delle norme di biosicurezza, al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 6 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 31 marzo di ogni anno solare il gestore trasmette a Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'ARPA;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.

eventuali apporti migliorativi

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab 1- Responsabilità

	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	SUINO FRIULI S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA	FABRIZIO NAPODANO
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Pordenone

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Regione e all'ARPA FVG – Direzione centrale e al Dipartimento provinciale di ARPA gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

Tab 2-Procedure di carattere gestionale

AZIONE DI VERIFICA	METODO	FREQUENZA	REG.	UNITA' DI MISURA
1.1 Stabulazione				
Verifica dei decessi	Controllo visivo	Quotidiana	registrazione	n. capi
Controllo salute dei capi	Controllo visivo	Quotidiana	Registrazione anomalie ed interventi	
Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale e dell'umidità della lettiera	Quotidiana	Registrazione anomalie ed interventi	
Condizioni strutturali dei locali	Controllo visivo	Annuale	Registrazione anomalie ed interventi	
Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua	Controllo visivo della tenuta delle reti di distribuzione	Quotidiana	Registrazione anomalie ed interventi	
1.2 Sistema idrico				
Consumo idrico da pozzo	Lettura contatore	Trimestrale	registrazione	mc
Consumo idrico da acquedotto	Lettura contatore	Trimestrale	registrazione	mc
Controllo assenza perdite idriche	Controllo visivo tubature e distributori	Trimestrale	Registrazione anomalie ed interventi	mc (stima)

1.3 Materie Prime				
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Controllo ingresso capi	Ad ogni ingresso/accasamento	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Controllo uscita capi	Ad ogni uscita/fine ciclo	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo dei mangimi in ingresso	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso dei mangimi	registrazione	peso (kg)
Controllo dei farmaci acquistati	Controllo documentazione	Ad ogni consegna farmaci	registrazione	Quantità
Controllo altre materie prime usate	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Quantità
1.4 Sistema Energetico				
Consumo energia elettrica	Letture contatore	Trimestrale	registrazione	kWh
Consumo GPL/gasolio/metano	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	Registrazione separata	Litri
Controllo funzionamento lampade illuminazione ed eventuale sostituzione	Controllo visivo	Quotidiano		
1.5 Stoccaggio e Trasporto reflui				
Verifica della tenuta degli stoccaggi	Controllo visivo assenza percolamenti	Periodico/a seguito di eventi piovosi	Registrazione anomalie ed interventi	
Copertura e tenuta dei mezzi di trasporto animali e/o deiezioni	Controllo visivo al momento dell'utilizzo	Ad ogni viaggio	Registrazione anomalie ed interventi	
1.6 Mantenimento e pulizia				
Pulizia delle superfici esterne (silos, etc..)	Controllo visivo assenza tracce e materiale disperso	Quotidiano		
Pulizia superfici interne	Controllo assenza di tracce del precedente ciclo	Fine ciclo		
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico		
Tattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	registrazione	
Tattamenti moschicidi con Applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Secondo necessità	registrazione	
Controllo funzionalità finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale		
Pulizie cuffie e/o reti antipolvere	Manutenzione ordinaria	Trimestrale e secondo necessità	registrazione	
Coperture in Eternit	Controllo visivo; sarebbe da introdurre l'obbligatorietà di un certificato sullo stato di conservazione delle lastre	Annuale	registrazione	
1.7 Rifiuti				
Smaltimento capi deceduti	Tramite ditta specializzata	Fine ciclo o secondo necessità	registrazione	
Controllo efficienza frigorifera	Manutenzione ordinaria	annuale	registrazione	
Smaltimento rifiuti	MUD e formulari		registrazione	

1.8 Deiezioni e Spandimento Agronomico				
Pulizia mezzi di trasporto degli effluenti palabili e non palabili stoccati nei mezzi di trasporto e distribuzione	Controllo visivo	Ogni evento di carico		
Funzionamento dei macchinari utilizzati per la distribuzione sul suolo ad uso agricolo delle deiezioni	Controllo del buon funzionamento al momento dell'utilizzo	Annuale	Registrazione anomalie ed interventi	

Odori

In relazione ad eventuali disturbi causati da cattivi odori, la Società dovrà effettuare a proprio carico, su indicazione di ARPA FVG e tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG stessa, al fine di proporre misure mitigative.

Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare entro il 30 aprile di ogni anno gli indicatori di prestazione indicati in tabella n.3 esplicitando le modalità adottate per il calcolo e motivando eventuali differenze con i valori individuati dalle BAT.

Tab. 3 – indicatori di prestazione

Indicatore	Unità di misura
Consumo di energia per riscaldamento	Wh per capo
Consumo di energia per ventilazione, preparazione e distribuzione alimenti, illuminazione	Wh per capo
Consumo di acqua	litri per capo
Consumo di mangime	kg per capo

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO


Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del gestore quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell' Allegato IV del d.m. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nella tabella 4.

Tab. 4 – attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componenti ambientali	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria, acqua, rifiuti, odori	<ul style="list-style-type: none"> - un controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco degli ultimi quattro anni di validità dell'autorizzazione;⁽²⁾ 	3



⁽²⁾ Arpa comunicherà alla Società entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo, l'intenzione di procedere alla verifica, al fine di consentire alla Ditta di rispettare quando prescritto dal D.M. 24/04/2008.



PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**

PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

Azienda:

Quantità di liquame in m³:

	bovino	suino	avicolo	cunicolo	ovicaprino equino
prodotte o acquistate da terzi	0	5654	0	0	0

Quantità di letame in m³:

	bovino	suino	avicolo	cunicolo	ovicaprino equino
prodotte o acquistate da terzi	0	0	0	0	0

Liquame suino	N kg/m³
	2,76

Piano di utilizzazione dell'azoto:

coltura	superficie (ha)	fabbisogno (kg azoto)	fabbisogno totale (kg azoto)	apporti da effluenti zootecnici				kg azoto apportati	% efficienza N (i)	kg azoto utilizzati	concentrazione dell'azoto kg azoto/ettaro
				m ³	tipo di effluente	kg azoto/m ³	epoca (1)				
mais	62,89	260	16352	5388	liquame suino	2,76	aut.-inv.-prim.	14879,2	60	8927,5	142,0
soia	26,95	30	809	266	liquame suino	2,76	est.-aut.	735,8	60	441,5	16,4
	89,84		17160	5654				15615			

Fonte dei dati:

Programma di azione della Regione FVG per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili ai sensi del Dlgs 152/2006 e del DM 07/04/2006